

STATUTO

APAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COLOGNO MONZESE MI VIA
MICHELANGELO BUONARROTI 56

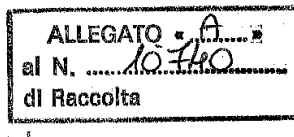
Numero REA: MI - 2047310

Codice fiscale: 03334460130

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-01-2025 - Statuto completo	2
--	---



STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

1) È costituita una società cooperativa sociale denominata

APAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

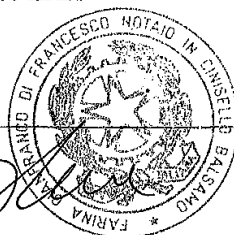
con sede in Comune di Cologno Monzese.

2) La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

3) La cooperativa ha scopo mutualistico e si pone come cooperativa a mutualità prevalente a sensi dell'art. 2512 del Codice Civile, come integrato dall'art.111-septies, delle *Norme di attuazione e transitorie*; essa persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini ai sensi della legge n. 381/91.

Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi:

- a) non potranno essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potranno essere remunerati gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, e cioè le azioni dei soci sovventori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui sopra;
- c) le riserve non potranno essere distribuite fra i soci;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere



devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

4) La cooperativa ha per scopo la costituzione e la gestione di opere e iniziative relative a servizi socio-educativi ed assistenziali.

A tale scopo la società svolgerà le seguenti attività:

- gestione di strutture educative ed assistenziali per minori, al fine di garantire loro condizioni che ne favoriscano e promuovano l'inserimento sociale;
- assistenza domiciliare o presso strutture scolastiche o diverse istituzioni, ai minori, anche portatori di handicap o di disagi familiari, garantendone la cura, la sorveglianza e la salvaguardia e quant'altro attinente prevalentemente agli aspetti educativi;
- assistenza domiciliare o presso strutture, anche gestite direttamente dalla cooperativa, anche a fasce di popolazione portatrici di bisogni o in stato di emarginazione sociale (anziani, handicappati, portatori di aids, ecc.), servizi di riabilitazione in genere, servizi di assistenza.

La cooperativa inoltre potrà:

- concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;
- curare l'organizzazione di servizi di assistenza domiciliare e presso istituti di cura, ricovero, assistenza di anziani, malati cronici o terminali, pazienti lungo-degenti in genere;
- servizi di total global nell'ambito della gestione di struttura socio sanitaria;
- favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative, sia con la creazione di apposite sezioni, sia con la partecipazione educativa sotto la guida ed il controllo di personale qualificato e specializzato;

- organizzare corsi di formazione e consulenza sulla legge 625/94, modifiche e integrazioni, con particolare riguardo alle problematiche sul rischio biologico e sulla prevenzione e sicurezza del posto di lavoro;
- progettare, organizzare ed erogare corsi di formazione nel settore socio-sanitario ed alimentare;
- progettare, organizzare ed erogare corsi ECM secondo le normative regionali e nazionali;
- curare servizi ecologici ambientali sia negli enti pubblici che privati;
- organizzare dibattiti e convegni;
- curare la pubblicazione e/o diffusione di periodici, libri, quaderni di inchiesta ed altro sulle esperienze in atto.

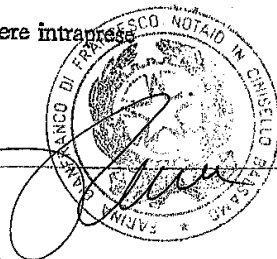
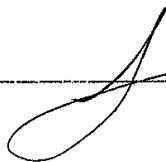
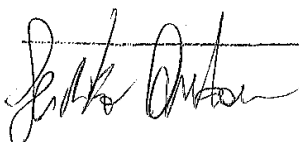
E' esclusa ogni attivita' riservata dalla legge agli iscritti agli albi professionali.

La cooperativa nell'ambito dei propri servizi potra' aderire ad organismi europei e internazionali, nonche' collaborare con enti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

La cooperativa potra' aderire a consorzi di cooperative o a organismi consortili la cui azione possa essere utile alla cooperativa stessa e ai soci.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, nonchè l'assunzione di partecipazioni in altre imprese o società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nei limiti di legge, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale. La società potrà inoltre prestare garanzie e fidejussioni, anche a favore e per obbligazioni di terzi.

Le attività di carattere finanziario e di garanzia potranno essere intraprese



solo se senza alcun carattere di prevalenza e non nei confronti del pubblico.

PATRIMONIO SOCIALE

4) Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote che sono di valore minimo pari a Euro 25,00 (cinquanta virgola zerozero) e non superiore ai limiti di legge;

b) dalla riserva legale;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

5) Le quote non possono essere cedute a terzi con effetto verso la società senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

SOCI

6) Il numero dei soci è illimitato e variabile salvo le norme per il numero minimo previsto dalla legge.

Possono essere soci della Cooperativa persone fisiche e persone giuridiche.

I soci persone fisiche saranno ricompresi nelle seguenti categorie:

- soci fruitori;
- soci volontari.

Il numero dei soci volontari non potrà superare il limite previsto dalle vigenti leggi in materia.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci a secondo della categoria di appartenenza.

Possono altresì essere soci persone giuridiche, pubbliche o private i cui statuti lo consentano.

7) La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, III comma, c.c., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle sole assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis C.C..

Agli stessi soci non spetta l'attribuzione dei ristorni.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il re-



cesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria:

- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda al Consiglio di Amministrazione che deve verificare la sussistenza dei requisiti. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, il Consiglio di Amministrazione deve, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

8) L'ammissione a socio è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) generalità complete, codice fiscale, domicilio o residenza, cittadi-

nanza;

- b) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- c) l'impegno, per i soci interessati a prestare attività lavorativa, a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento interno in conformità alle leggi vigenti sulla cooperazione e alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- d) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto.

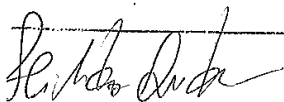
Fermo restando il disposto del II comma dell'art. 2522 C.C., se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti b), c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deli-



berazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

9) I soci sono obbligati a versare, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- l'importo del capitale sottoscritto;
- la tassa di ammissione;
- l'eventuale sovrapprezzo, determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

I soci sono obbligati altresì all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

10) La qualità di socio si perde per recesso, morte, esclusione.

11) Oltre che nei casi stabiliti dalla legge il recesso è consentito al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione e/o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Al recesso si applicano le norme di cui all'art. 2532 C.C.

12) Oltre che nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione escluderà il socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) sia gravemente inadempiente rispetto ad obbligazioni nascenti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali, o dal rapporto mutualistico;
- c) previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo con la società.

13) Per gli eredi del socio defunto, e per il socio escluso o receduto, la liquidazione della quota sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio.

ESERCIZIO SOCIALE - DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

14) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 trentuno dicembre di ogni anno.

Nei termini di legge, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla redazione del bilancio e alla sua presentazione all'assemblea dei soci.

15) Gli utili eventuali andranno devoluti:

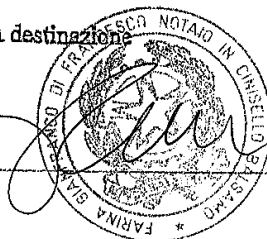
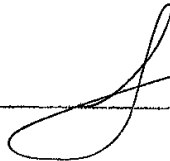
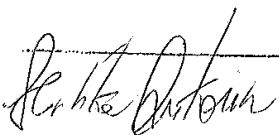
- a) per non meno del 30 % trenta per cento alla riserva legale;
- b) il 3% tre per cento ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) un eventuale dividendo ai soci in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) una eventuale quota a remunerazione del capitale effettivamente versato in misura non superiore alla ragione dell'interesse consentito per le agevolazioni fiscali alla cooperativa ragguagliato al suo ammontare;
- e) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

In deroga a quanto sopra l'assemblea dedotte le quote di cui ai punti a) e b) può destinare l'eccedenza attiva residua a riserva straordinaria indivisibile.

16) Ristorni

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione



del ritorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ritorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEA

17) L'assemblea è ordinaria e straordinaria a sensi di legge.

Essa delibera sugli argomenti previsti dal codice civile e può essere convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto lo richiedano, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione unita al bilancio, l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, a norma dell'art. 2364 C.C..

Il Consiglio di Amministrazione dovrà inoltre convocare senza ritardo l'assemblea quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

18) Hanno diritto di intervenire alla assemblea i soci che siano iscritti da almeno novanta giorni nel libro soci.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'as-

semblea può essere convocata anche da ciascun socio.

L'assemblea è convocata in sede sia ordinaria che straordinaria mediante lettera raccomandata, da inviarsi a tutti i soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza stessa e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea potrà essere convocata anche mediante telefax, sempreché il numero di fax dei soci risulti comunicato alla società ed annotato nel libro dei soci, con un preavviso di almeno cinque giorni.

Le assemblee potranno essere convocate, nel termine di cinque giorni, anche a mezzo di posta elettronica, purché i relativi indirizzi (e le loro variazioni) siano annotati nel libro dei soci e purché le convocazioni siano inviate con messaggi con conferma di ricezione. A coloro che non abbiano comunicato i propri indirizzi di posta elettronica o di telefax, la convocazione sarà effettuata con raccomandata.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove nominati.

19) Ciascun socio cooperatore ha un voto.

20) L'assemblea ordinaria e straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona

fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo di posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio / video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
- 21) I soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.
- Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e della costituzione.
- 22) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dalla persona designata dalla assemblea, che nomina pure il segretario, anche non socio.
- 23) L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati i soci portatori della maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Esse debbono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

24) Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano. Dovranno farsi per appello nominale o per acclamazione, a seconda che l'assemblea lo deliberi a maggioranza.

Le nomine alle cariche sociali sono fatte a maggioranza relativa, salvo che avvengano per acclamazione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

25) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, nominati dalla assemblea, in maggioranza tra i soci della cooperativa o tra le persone indicate dai soci.

Gli amministratori durano in carica sino ad un massimo di tre esercizi e sono rieleggibili.

Non sono cumulabili le cariche all'interno della Cooperativa.

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato con lettera dal presidente, a sensi di legge, quando il presidente lo ritenga opportuno, o a richiesta di almeno due membri del Consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti all'assemblea.

26) L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Sono attribuite alla competenza dell'organo amministrativo anche tutte le decisioni nelle materie e nei casi previsti dall'art. 2365 comma 2 C.C..

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ove nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

27) I consiglieri eleggono tra loro un Presidente, ed eventualmente un Vice Presidente.

Nominano anche per la redazione dei verbali un segretario che può essere anche estraneo al Consiglio.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente è autorizzato ad eseguire incassi di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni e da privati rilasciando liberatoria quietanza. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società avanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.

Il Presidente, in caso di urgenza o impedimento, è sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente sotto la responsabilità di quest'ultimo. Di fronte ai terzi,

ai soci e a tutti i pubblici uffici la firma del Vice Presidente fa piena prova degli estremi dell'urgenza e dell'assenza per impedimento del Presidente.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, istitutori e procuratori speciali.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Il Consiglio di amministrazione nomina il direttore artistico della Accademia e gli insegnanti dei corsi su designazione del direttore artistico.

Il Direttore artistico può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione.

COLLEGIO SINDACALE

28) Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.

Devono essere nominati con decisione dei soci due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

CONTROLLO CONTABILE

29) In assenza del collegio sindacale, ovvero quando lo stesso non sia costituito integralmente da revisori contabili, qualora la legge lo preveda, o venga comunque deliberato dall'assemblea dei soci, il controllo contabile è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis, comma primo, C.C..

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

30) La cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484 C.C. nonché per la perdita del capitale sociale.

In caso di scioglimento della società, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

31) In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 15 lett. e);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

DISPOSIZIONI GENERALI E VARIE

32) Il funzionamento tecnico e amministrativo della società potrà essere disciplinato da regolamenti da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dalla assemblea.

33) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei dottori commer-

cialisti del luogo ove ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro quindici giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del Collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale dovrà decidere entro centoottanta giorni dalla nomina.

Il Collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del Collegio arbitrale.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

34) Per tutto quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni di

legge vigenti sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 C.C. si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

[illegible]